

	Città di Peschiera Borromeo (Città metropolitana di Milano)	Numero 5	Data 20/03/2018	Cod. Ente 11059
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO DI IMPOSTA 2018

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

L'anno 2018 addì 20 del mese di Marzo alle ore 17.00 nella Sala Consigliare , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	SI	CARMEN DI MATTEO	SI
GIANCARLO CAPRIGLIA	SI	RAFFAELE VAILATI	SI
ANNA BARATELLA	SI	LUCA ZAMBON	SI
DANILO PEROTTI	SI	LORENZO CHIAPELLA	SI
MARCO D'ONOFRIO	SI	MASSIMO CHIODO	AG
ROBERTO FRANCESCO MARIA COLOMBO	SI	CARLA MARIA BRUSCHI	AG
FRANCA COSTA	SI	LUIGI DI PALMA	AG
MASSIMO SIGNORINI	SI	DAVIDE TOSELLI	SI
ISABELLA ROSSO	SI		

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 8

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO DI IMPOSTA 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto *“Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione delle aliquote ed agevolazioni IMU anno 2018”* che testualmente prevede:

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il comma 639 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014, con successive modifiche ed integrazioni) **che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC)** che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;
- il comma 703 dell’articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che stabilisce che *“L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”*;
- il D.Lgs. n. 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l’**Imposta Municipale Propria (IMU)**, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visti, inoltre, i seguenti commi dell’art. 13 D.L. n. 201/2011, nel testo attualmente in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni intervenute che quindi così testualmente prevedono:

comma 1: *L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.*

comma 2: *L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. **L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.** Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. **I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione***

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. **A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:**

- a) **alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) **ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) **alla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto**, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

comma 3: La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- a) **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

comma 6: L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

comma 6-bis: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

comma 9: I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

comma 9-bis: A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

comma 10: *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

Visto anche che ai sensi del comma 15 bis dell'art. 19 della legge n. 201/2011 **"L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"**;

Visto il comma 13 della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede: **"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:**

- a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "*

Dato atto che la legge di stabilità per l'anno 2013 (n. 228 del 24/12/2012) ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina relativa all'IMU in particolare (comma 380 dell'art. 1) prevedendo che:

- il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (alberghi, capannoni industriali ed opifici) è interamente dovuto allo Stato ad aliquota standard dello 0,76% con facoltà dei Comuni di modificarla in aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- che il versamento della quota destinata allo stato, per gli immobili di categoria D, dovrà essere effettuato dal contribuente contestualmente all'imposta municipale propria destinata al Comune;

Visto quanto disposto dai seguenti commi dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono:

- > **comma 640:** *"L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677."*;
- > **comma 677.** *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento*

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- > comma **708**: "A decorrere dall'anno 2014, **non è dovuta l'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, **relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.";

Visti i seguenti articoli del Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU che stabiliscono:

- articolo 3, comma 4: "Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale.";
- articolo 10: "Il versamento dell'imposta annuale dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, (..... omissis);

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che stabilisce che: ".....I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."

Visto, il comma 37 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016, già confermato per il 2017, venga disposto anche per tutto il 2018 (fatta eccezione della Tassa sui Rifiuti - TARI, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti);

Considerato, alla luce delle disposizioni previste dalla normativa e dalla prassi sopra citate, tenendo conto degli equilibri di bilancio, che ricorrano i presupposti per proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni **IMU da approvare per l'anno di imposta 2018**, già in vigore nel 2017, e precisamente:

ALIQUOTE	
Aliquota di base per tutti gli immobili escluso abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	8,1 (ottovirgolauno) per mille
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	1,5 (unovirgolacinque) per mille

DETRAZIONI	
Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9	€ 200,00=

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 di differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e fatte salve eventuali ulteriori proroghe;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di proporre al Consiglio per l'approvazione:

2.a **le aliquote e le agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da approvare per l'anno di imposta 2018**, di seguito esposte:

Aliquota di base per tutti gli immobili escluso abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	8,1 (ottovirgolauno) per mille
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	1,5 (unovirgolacinque) per mille

2.b **le DETRAZIONI**

Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9	euro 200,00=
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------

2.c **di esercitare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale**, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 **e considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di dare atto che:

- l'imposta municipale propria (IMU) **non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.
- la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- per gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale D verrà riservato allo stato il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille ed al Comune il gettito residuo e che il versamento della quota destinata allo stato, dovrà essere effettuato dal contribuente contestualmente all'imposta municipale propria destinata al Comune;
- per gli italiani residenti all'estero l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che: **"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso....."**;
- ai sensi del comma 708, articolo 1, legge n. 147/2013, **a decorrere dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'articolo 13 del DL n. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 **l'imposta municipale propria non si applica, altresì:**
 - a) **alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) **ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- c) **alla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto**, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale **del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 13 DL 201/2011:
 - a) **“a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;
 - b) **la base imponibile è ridotta del 50 per cento:**
 - o **“per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;
 - o **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - o **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) Per **gli immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, **è ridotta al 75 per cento;**
- ai sensi del comma 15 bis dell'art. 19 della legge n. 201/2011 come da ultimo modificato dal comma 16 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) **“L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;**
- ai sensi del comma 13 della L. 208/2015 (legge finanziaria 2016): **“..... omissis sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:**
 1. *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 2. *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

3. *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “;*

4. Di dare, altresì, atto che:

- le aliquote e le agevolazioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2018** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
- **Il versamento** dell'imposta annuale dovuta al Comune, come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale, è effettuato in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
- nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo di cui al combinato disposto dei commi 640 e 677, articolo 1, legge n. 147/2013, in base ai quali la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 37 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016, già confermato per il 2017, è disposto anche per tutto il 2018 (fatta eccezione della Tassa sui Rifiuti - TARI, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti);
- non viene applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal citato comma 677, art. 1 L. n. 147/2013, pur avendo previsto delle detrazioni per l'abitazione principale.

Preso atto di quanto sopra riportato;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 di differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali successivamente prorogato al 31 marzo 2018 con decreto del 09/02/2018 del Ministero dell'interno;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di **approvare le aliquote ed agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a valere per l'anno di imposta 2018**, nelle misure già in vigore nel 2017, di seguito esposte:

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

2.a ALIQUOTE

Aliquota di base per tutti gli immobili escluso abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	8,1 (ottovirgolauno) per mille
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	1,5 (unovirgolacinque) per mille

2.b DETRAZIONI

Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9	euro 200,00=
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------

3. **Di esercitare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale**, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e **considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
4. **Di dare atto che:**
 - l'imposta municipale propria (IMU) **non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.
 - la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - per gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale D verrà riservato allo stato il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille ed al Comune il gettito residuo e che il versamento della quota destinata allo stato, dovrà essere effettuato dal contribuente contestualmente all'imposta municipale propria destinata al Comune;
 - per gli italiani residenti all'estero l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che: ***"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a***

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.....”;

- ai sensi del comma 708, articolo 1, legge n. 147/2013, **a decorrere dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'articolo 13 del DL n. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 **l'imposta municipale propria non si applica, altresì:**
 - a) **alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) **ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) **alla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto**, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale **del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 13 DL 201/2011:
 - a) **“a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;
 - b) **la base imponibile è ridotta del 50 per cento:**
 - o **“per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

- **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) Per **gli immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, **è ridotta al 75 per cento**;
- ai sensi del comma 15 bis dell'art. 19 della legge n. 201/2011 come da ultimo modificato dal comma 16 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) ***“L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la***

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

- ai sensi del comma 13 della L. 208/2015 (legge finanziaria 2016): “.... *omissis sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
 1. *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 2. *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 3. *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “;*
5. **Di dare, altresì, atto** che:
- le aliquote e le agevolazioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2018** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
 - **Il versamento** dell'imposta annuale dovuta al Comune, come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale, è effettuato in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
 - nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo di cui al combinato disposto dei commi 640 e 677, articolo 1, legge n. 147/2013, in base ai quali la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - il comma 37 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016, già confermato per il 2017, è disposto anche per tutto il 2018 (fatta eccezione della Tassa sui Rifiuti - TARI, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti);

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- non viene applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal citato comma 677, art. 1 L. n. 147/2013, pur avendo previsto delle detrazioni per l'abitazione principale.
- 6. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni la presente deliberazione al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) per la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso.
- 7. **Di disporre** che l'U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio-Commercio-Bandi e Found Raising tenutasi in data 08.03.2018;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Presenti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Chiapella, Zambon, Rosso

Votanti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Chiapella, Zambon, Rosso

voti favorevoli (12): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Rosso

voti contrari (0)

astenuti (2): Chiapella, Zambon

resi in modo palese

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Chiapella, Zambon, Rosso

Votanti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Chiapella, Zambon, Rosso

voti favorevoli (12): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Rosso

voti contrari (0)

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

astenuti (2): Chiapella, Zambon

resi in modo palese

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito consiliare.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 8**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate e Tributi**

Oggetto: **IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO DI IMPOSTA 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Contabile

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20/03/2018

“IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO DI IMPOSTA 2018”

Letto, approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE
ISABELLA ROSSO
Firmato digitalmente



Il Segretario
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

**1. COMMISSIONE N 2 “BILANCIO- COMMERCIO- BANDI E FOUND RAISING
(FINANZE, TRIBUTI E BILANCIO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)”**

VERBALE N. 1 DEL 8/03/2018

Oggi, presso la sede Municipale, a seguito della convocazione disposta dal Presidente della Commissione Danilo Perotti, a norma dell'art. 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con nota prot. 7655 del 2/03/2018, alle ore 18,15 si è riunita la sopra citata Commissione Consiliare.

Sono presenti i sotto elencati componenti in rappresentanza di Ciascun Gruppo Consiliare

COMPONENTE	GRUPPO (N° Consiglieri rappresentati)	PRESENTE	ASSENTE
DANILO PEROTTI (PRESIDENTE)	PESCHIERA RIPARTE (8)	X	
RAFFAELE VAILATI	PESCHIERA BENE COMUNE (2)	X	Sostituito da CARMEN DI MATTEO
CARLA MARIA BRUSCHI	FORZA ITALIA (2)	X	
LORENZO CHIAPELLA	PD (2)	X	
MASSIMO CHIODO	AVANTI CON ZAMBON (1)	X	
DAVIDE TOSELLI	MOVIMENTO CINQUE STELLE (1)	X	
	Totale 16	16	

Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale, titolari delle sotto riportate deleghe

COMPONENTE	DELEGA	PRESENTE	ASSENTE
Sindaco Caterina Molinari	- PIANIFICAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROGRAMMAZIONE- EDILIZIA- LL. PP- SEGRETERIA ISTITUZIONALE E CONTRATTI - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - URP E AFFARI GENERALI— COMUNICAZIONE	X	
Assessore e Vice Sindaco Marco Righini	AMBIENTE-- TRASPORTI E MOBILITA' - SMART CITY E INNOVAZIONE - PATRIMONIO	X	
Assessore Antonella Parisotto	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA- BANDI EUROPEI & FUNDRAISING -- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA CASA E DEL LAVORO		
Assessore Chiara Gatti	SCUOLA - POLITICHE CULTURALI, SPORTIVE E GIOVANILI		
Assessore Franco Ornano	PARTECIPAZIONE - ASSOCIAZIONI - PROTEZIONE CIVILE		
Assessore Orazio D'Andrea	BILANCIO - ENTRATE E TRIBUTI - COMMERCIO E ATTIVITA'	X	

	PRODUTTIVE - FARMACIE COMUNALI		
--	-----------------------------------	--	--

Partecipa alla riunione anche

NOME E COGNOME	IN QUALITA' DI
GIANCARLO CAPRIGLIA	CONSIGLIERE COMUNALE
CORVO PATRIZIA	CAPO SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

ed il Funzionario Comunale Samuele Samà in veste di Segretario verbalizzante, delegato dal Segretario Generale.

Punti all'ordine del giorno:

1. TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2018;
2. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018;
3. IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2018;
4. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TARI - ANNO 2018;
5. TARI – APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);
6. ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020;
7. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011);
8. AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018, PIANO PROGRAMMA 2018-2020, BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020;
9. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO SENTENZA N. 386/2018;
10. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO ORDINANZA N. 26139/2017 E SENTENZA N. 515/2018;
11. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA N. 538/2018;
12. Varie ed eventuali.

Presiede il Presidente in carica della Commissione Danilo Perotti

Il Presidente, constatato che, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, sono rappresentati n. 16 Consiglieri (rapportati ai pesi individuali dei presenti) che soddisfano il requisito della metà dei Consiglieri in carica, dichiara valida la riunione della Commissione.

Alle ore 18,30 il Presidente apre la seduta.

Preliminarmente il Presidente cede la parola al consigliere Chiodo:

Il consigliere che venga messo a verbale che i documenti inviati ai consiglieri comunali circa gli argomenti in discussione oggi, sono arrivati solo oggi e non è possibile aprirli nel formato inviato. Oggi sono pervenute le deliberazioni per il Consiglio Comunale già preordinare e formate. Non è

possibile discutere della progettualità dell'ente se questa è già stata stabilita senza possibilità di dialogo. Il Consigliere quindi dichiara di abbandonare l'aula per tali ragioni.

Il presidente precisa che il materiale è stato inviato venerdì scorso e non oggi forse il consigliere confonde la convocazione del consiglio comunale con la convocazione della commissione.

Il consigliere Chiodo precisa che la sua osservazione è relativa al fatto che sia già stato convocato il consiglio comunale prima della commissione.

Dopo scambio verbale con il Presidente, il consigliere abbandona l'aula.

Il Presidente chiede che venga messo a verbale che il Consigliere Chiodo ha offeso la sua figura facendo delle ingiurie nei confronti della sua famiglia.

Il consigliere Bruschi rileva che vengono svolti pochi consigli comunali e questo viene convocato di martedì quando il consigliere Di Palma di Forza Italia aveva chiesto di non convocare il Consiglio di martedì quando lo stesso ha l'ambulatorio aperto fino alle 21. Per tale motivo manifesta anch'essa l'intenzione di abbandonare l'aula.

Interviene il Presidente Perotti spiegando l'iter di convocazione del bilancio e le motivazioni della data fissata dai Capi Gruppo.

Dopo discussione a cui intervengono anche l'Assessore D'Andrea ed il Sindaco, il Consigliere Carla Bruschi abbandona l'aula.

Il consigliere Chiapella dichiara che pur avendo avuto qualche giorno in più per esaminare gli atti e fare emendamenti, segnala che avendo già convocato il Consiglio comunale ritiene ormai inutile la presente commissione.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1 ODG: TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2018;

Il Presidente cede la parola all'Assessore D'Andrea che illustra l'argomento precisando che rimane tutto identico al 2017.

Toselli chiede se è possibile fare una proiezione circa la possibilità di esonerare o ridurre le contribuzioni dei locatari con isee basso. Risponde l'assessore d'andrea evidenziando gli sforzi già fatti anche a livello sociale per le fasce più deboli con agevolazioni sugli affitti e sostegno in tale senso.

Punto 2 ODG: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018;

Il Presidente cede la parola all'Assessore D'Andrea che illustra l'argomento precisando che rimane tutto identico al 2017.

Toselli chiede se è possibile prevedere delle riduzioni di un punto percentuale della aliquota. L'assessore precisa che ha un impatto troppo alto, mentre si verificherà la possibilità di modificare le fasce di reddito e di isee.

Punto 3 ODG: IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2018;

Il Presidente cede la parola all'Assessore D'Andrea che illustra l'argomento precisando che rimane tutto identico al 2017.

Punto 4 ODG: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TARI - ANNO 2018;

unificato al punto 5

Punto 5 ODG: TARI – APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);

Il consigliere Chiapella chiede spiegazioni sul maggior costo del servizio per il 2018 rispetto al 2017 e sulle rate stabilite per il pagamento. Risponde l'Assessore circa le rate e la modalità di calcolo della tariffa. Sul calcolo dei costi intervengono anche il dott. Samà e l'Assessore Righini

Punto 6 ODG: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020;

Spiega il dott. Samà, interviene il Consigliere Toselli circa la necessità di evidenziare le modifiche rispetto al DUP originario di luglio e sul parere dei Revisori. Viene segnalato che si farà il possibile per evidenziare le differenze e che i pareri dei revisori sono stati inviati oggi ai consiglieri. Chiapella evidenzia come non sembra sia stata fatta una programmazione triennale, ma solo annuale. L'Assessore d'Andrea spiega che in base alle previsioni possibili l'amministrazione ha fatto una programmazione triennale.

Punto 7 ODG: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011);

Spiega l'Assessore d'Andrea e Dott. Samà sulle spese in particolare per la parte capitale ed i collegamenti con il DUP

Punto 8 ODG: AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018, PIANO PROGRAMMA 2018-2020, BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020;

Toselli chiede sulle variazioni di magazzino della farmacia. L'Assessore d'Andrea spiega che si sta realizzando il magazzino unico e quindi c'è un aggiustamento del deposito a magazzino. Spiega poi in dettaglio cosa si farà nel triennio per la farmacia.

Punto 9 ODG: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO SENTENZA N. 386/2018;

Punto 10 ODG: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO ORDINANZA N. 26139/2017 E SENTENZA N. 515/2018;

Punto 11 ODG: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA N. 538/2018;

Sui tre punti 9, 10 e 11 spiega il dott. Samà i casi che risultano analoghi.

Punto 12 ODG: VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Il presidente chiede di mettere a verbale che proporrà non corrispondere il gettone di presenza ai consiglieri che hanno abbandonato l'aula prima della discussione dei punti all'ordine del giorno.


Non essendoci altri interventi e null'altro da discutere, la Commissione termina i propri lavori alle ore 20,50

Il Presidente della Commissione
DANILO PEROTTI



I Componenti

CARMEN DI MATTEO



LORENZO CHIAPPELLA



MASSIMO CHIODO /

CARLA MARIA BRUSCHI /

TOSELLI DAVIDE



L'ASSESSORE ORAZIO D'ANDREA

Il Segretario Verbalizzante
SAMUELE SAMÀ

